

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETT. B)
D.LGS 163/2006 PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI E
SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE PIEMONTE (35-2014)

**CONVENZIONE** 

# DI CONVENZIONE

	DI CON VENDIONE
- 11	PER LA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI IN
	REGIME DI ESCLUSIVA E SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE
	DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 3
	COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007
<u> </u>	LOTTI 1-2
	TRA
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a., con sede legale in
<del></del>	Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta
	al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.
	09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del
	Direttore Amministrativo, Leo MASSARI (nel seguito per brevità anche
	"S.C.R Piemonte S.p.A."); giusta poteri allo stesso conferiti con Procura rep
C. S	n. 22208 numero Atti 14609 conferita con atto notarile Dott. Ganelli,
	registrata al numero 15904 del 22/06/2011 presso l'Agenzia delle Entrate -
	Ufficio Torino I (nel seguito per brevità anche "S.C.R.")
	E
	CareFusion Switzerland 317 Saarl, sede legale in Svizzera, Via A. One
	Business Center Z.A. Vers-la-piece n. 10 ed ivi domiciliata ai fini del presente
<u> </u>	atto, capitale sociale CHF 25.000,00= i.v., P. IVA CHE-110.639.285, in
1-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10	persona del Procuratore Isabelle DE MEYER, giusta poteri allo stesso
	conferiti con procura speciale Rep. N. 9'622 autenticata nella firma da Claude
	BALLY notaio in Rolle (Svizzera), (nel seguito per brevità anche
	"Fornitore" CareFusion Switzerland 317 Sarl
	A-One Business Centre
0-15-16-1	
	Pagina 2 di 31 Z.A. Vers-La-Pièce n°10 Convenzione CH 1190 Delle
	CH-1100 Rolle
Win-20.	1 ei. +41 21 556 30 00
	Fax +41 21 556 30 99

#### PREMESSO CHE

(AT-44)	
No. 100	a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R
	Piemonte S.p.a. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e
	33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
	b) con D.G.R. n. 14-5011 del 05 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha
	affidato a S.C.R Piemonte S.p.a. il compito di individuare un operatore
	economico per la fornitura di antisettici e disinfettanti da destinarsi ai soggetti
-	di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante
	l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti
	di gara;
	c) il Gruppo tecnico regionale individuato per supportare la SCR nella
	redazione della documentazione di gara a carattere tecnico, ha elaborato il
	Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di antisettici e disinfettanti e
	servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all'art.
	3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007;
	d) S.C.RPiemonte S.p.a., con provvedimento n. 106 del 19 maggio 2014, in
	esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto
	una procedura negoziata ex art. 57 comma 2, lett. b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
	suddivisa in 2 lotti, per la stipula, con riferimento a ciascun singolo lotto, di
	una Convenzione per la fornitura di antisettici e disinfettanti e la prestazione
	dei servizi connessi, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. a)
	L.R. n. 19/2007, con la previsione, dell'aggiudicazione secondo il criterio del
	prezzo più basso;
	con provvedimento n. 157 del 15 luglio 2014, S.C.R. ha aggiudicato
	CareFusion Switzerland 317 Sari

Pagina 3 di 31 Convenzione

usion Switzerland 317 Sari A-One Business Centre

Z.A. Vers-La-Pièce n°10

CH-1180 Rolle Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99

definitivamente i lotti 1 e 2 al Fornitore per un prezzo complessivo offerto	
pari a Euro 232.539,60 oltre 1.V.A.;	
e) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 1 e 2 ha presentato la documentazione	
richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non	
materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro	
11.627,00 polizza n. 896BGC1400964, rilasciata da DEUTSCHE BANK	
S.P.A.a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla	
Convenzione stessa e dei successivi ordinativi di fornitura, e la polizza	*
assicurativa come indicato al par. 17 della Lettera d'Invito.	
f) il Fornitore aggiudicatario dei lotti 1 e 2 ha attivato servizio di supporto e	
assistenza secondo quanto disposto al par. 6.3 del Capitolato Tecnico ed ha	778
comunicato un numero telefonico, un numero di fax ed un indirizzo e-mail	
dedicati alla Convenzione;	
g) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. nei	
confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite,	
costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto	
concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione	
dell'Ordinativo di fornitura.	
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la Lettera d'Invito,	itzerland 317 Sàri
Pagina 4 dl 31 A-One Busines	s Centre
Z.A. Vers-La-Pi CH-1180 Rolle Tél. +41 21 556 Fax +41 21 556	30 00 M
10 40425	

	·
	ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e
	sostanziale della presente Convenzione;
	2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,
	ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R., Lettera d'Invito e relativi
	allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Dichiarazione di Offerta
	Economica Lotti 1 e 2, cauzione definitiva e polizza assicurativa.
PARRIE II. 140 to dississis LL to Single Brand dessentations and	ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
	1. La presente Convenzione ha ad oggetto la fornitura di antisettici e
	disinfettanti (di seguito anche solo "prodotto") e la prestazione dei servizi
	connessi per le aziende del servizio sanitario regionale di cui all'art. 3 comma
	1 lettera a) L.R. 19/2007 e s.m.i. di cui ai:
	- Lotto 1: Preparato a base di clorexidina gluconato/digluconato al 2%
	in soluzione alcolica al 70% (min. 65% di alcol isopropilico) colorata
	per preparazione campo operatorio con applicatore MISURA
	MEDIA; per un importo massimo pari a € 86.169,60
	- Lotto 2: Preparato a base di clorexidina gluconato/digluconato al 2%
174	in soluzione alcolica al 70% (min. 65% di alcol isopropilico) colorata
	per preparazione campo operatorio con applicatore MISURA
	GRANDE; per un importo massimo pari a € 146.370,00;
	2. Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga
	rrevocabilmente nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire i
	prodotti di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi
	ella misura richiesta datte Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di
	CareFusion Switzerland 317 Sarl
	// // / Control
	CH-1180 Rolle
	Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99
	21 000 30 99

	Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo previsto per ciascun	
	Lotto.	
	3. L'importo massimo relativo a ciascun lotto di cui al precedente comma 1	
	esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
	emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo	
	massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura dei	
	prodotti oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base	
	del singolo fabbisogno dell'Amministrazione Contraente.	
- V -	4. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	,
	Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base dei	
2	prezzi unitari offerti in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivi	
	della fornitura dei prodotti oggetto del presente atto, nonché della prestazione	
	dei servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.	
	5. S.C.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni	
	e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo [del lotto di	
	riferimento], fino a concorrenza di un quinto dell'importo della Convenzione	
	ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.	
	I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il	
	Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e	
	dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al	
	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione.	zerland 317 Sàrl
000	Carerusion Swi	Contre
	A-One Business	0011110
	Pagina 6 di 31  Z.A. Vers-La-Pic	ace n 10
	CH-1100 Rolle	200
		30 00
	Pienronte 2 Fax +41 21 556	30.99//

		İ
	7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra	le
	Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione deg	li
	Ordinativi di Fornitura.	
	8. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo l	е
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R. all'acquisto di quantitativ	i
	o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad u	n
	obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenz	a
	del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle	
100	Amministrazioni Contraenti che utilizzano la presente Convenzione ne	1
	periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di sottoscrizione, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine	
	non sia esaurito l'importo massimo stabilito [per ciascun Lotto], di cui	
	all'art. 2 comma 1 potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6	
	(sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di	
	S.C.R	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sara più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto [per ciascum	
	Lollo], anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma l'le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura dei prodotti ed i servizi connessi	
1		

Pagina 7 di 31 Convenzione

CareFusion Switzerland 317 Sarl A-One Business Centre

Z.A. Vers-La-Pièce n°10

CH-1180 Rolle

Tél. +41 21 556 30 00

Fax +41 21 556 30 99

	per tutta la durata della Convenzione.
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
	1. Per dare esccuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni
	devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:
	(i) il CIG derivato; (ii) le quantità di prodotti richiesti da consegnare,
	suddiviso per prodotto; (iii) i luoghi di consegna; (iiii) gli estremi per la
	fatturazione (iiiii); l'indicazione del Direttore per l'esecuzione del contratto
*	(D.E.C.). Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad
	impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo fax
	o tramite posta elettronica o o tramite posta elettronica certificata.
	2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore
	dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel
	Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena
	l'applicazione delle penali di cui all'art. 9
	ART. 5 - VERIFICHE
	1. S.C.R. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta
	esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei
	consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.
	2. Le Amministrazioni Contraenti, entro trenta giorni dal ricevimento dei
	prodotti, si riservano di verificare la conformità degli stessi rispetto alle
	previsioni contrattuali e a quanto previsto nell'Ordinativo di fornitura, in
	conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 lett. d) del D. Lgs. 231/2002
	e s.m.i. In ogni caso, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, la
	CareFusion Switzerland 317 Sàrl A-One Business Centre
	Pagina 8 di 31 Z.A. Vers-La-Pièce n°10
	Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99

	A COMMISSION PROPERTY OF THE P
	procedura diretta ad accertare la conformità del prodotto non potrà essere
	superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce stessa.
	3. Oltre il termine sopra indicato, le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.,
	anche tramite terzi da essi incaricati, hanno comunque la facoltà di effettuare,
	in corso di fornitura, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle
	caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte
	nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.
	Tale verifica si svolgerà secondo le modalità descritte al paragrafo 8 del
	Capitolato Tecnico.
	ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
	Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in
	altre parti della Convenzione a:
	a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.a.;
	b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli
8	atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;
	c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi,
	mpiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro
	ealizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
	) conformare la qualità del/i prodotto/i fornito/i alla normativa sopravvenuta
11	n corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di
F	ornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle
aı	utorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio)
sc	enza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese,
	Professional Company of the Company
	CareFusion Switzerland 317 Sarl
1	Pagina 9 di 31 Convenzione  A-One Business Centre  Z.A. Vers-La-Pièce n°10
	CH 1100 Dail
\overline{\chi}	Tél. +41 21 556 30 00
	Fax +41 21 556 30 99
•	Fax +41 21 556 30 99

qualora ne fosse	vietato l'uso, le eventuali r	imanenze di prodotto non	
conformi e giacent	nei magazzini degli Enti;		
e) predisporre tutt	i gli strumenti e le metodologi	e, comprensivi della relativa	
documentazione, a	tti a garantire elevati livelli di	servizio, ivi compresi quelli	
relativi alla sicu	rezza e riservatezza, noncl	hé atti a consentire alle	
Anministrazioni d	i monitorare la conformità dell	e forniture a quanto previsto	
nella Convenzione	e nella documentazione di gara	a;	
f) verificare la	completezza e la chiarezza d	dell'Ordinativo di Fornitura	-
ricevuto. In caso	di mancanza di uno dei req	uisiti di cui all'art. 4 della	
presente Conve	nzione, sarà compito o	del Fornitore contattare	
l'Amministrazione	Contraente e chiedere l'invio	di un nuovo Ordinativo che	
recepisca le oppor	une correzioni;		
g) eseguire il con	fezionamento, la consegna del	prodotto e la prestazione dei	
servizi connessi ir	tutti i luoghi e secondo le ind	icazioni che verranno fornite	
da ciascuna Anun	inistrazione contraente nel risp	petto di quanto indicato nella	
presente Convenz	one, nel Capitolato Tecnico e r	nell'Ordinativo di Fornitura.	
h) eseguire ogni	Ordinativo di Fornitura di	importo non inferiore ad	
Euro 100,00 IVA	esclusa; resta salva la facoltà	del Fornitore di dare in ogni	
caso seguito a ord	inativi di Fornitura con valori i	nferiori al predetto importo;	
i) non dare esc	ecuzione all'Ordinativo di f	omitura che vada oltre la	-
concorrenza del	quantitativo della Fornitura [	prevista per ciascun lollo],	
informando tempe	estivamente l'Amministrazione	e S.C.R.;	1047.034
		CareFusion Switzerla	and 317 San
		A-One Business Cer	htre
		Z.A. Vers-La-Pièce I	1°10
Quegions Plemon	COSTA SO	CH-1180 Rolle	1 5 Ac
8.6.2	Pagina 10 di 31	Tél. +41 21 556 30 (	0
Plemonte 2	Convenzione	Fax +41 21 556 30	99
12/94A. 8			31/1

	j) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura
	organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi
	di fornitura;
	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 7 del
	Capitolato Tecnico;
	l) consentire a S.C.R. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva
	competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle
	verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli
	Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per
	consentire lo svolgimento di tali verifiche;
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R. nonché le Amministrazioni Contraenti,
	per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero
	avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della
	presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
	ART. 7 - CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA
	1. Il confezionamento, il trasporto e la consegna del/i prodotto/i relativo a
	ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le
	modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafi 4.1. 4.2
	e 5.1.
	Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare
	l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto
	a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.
	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti,
	troverà applicazione quanto disciplinato al par. 5.2. del Capitolato Tecnico. CareFusion Switzerland 317 Sàri
	CORP DA CONTRACTOR OF THE CONT
	Z.A. Vers-La-Pièce n°10
1/	2 5. 90 Rolle ( )
j	7 / C / / W 0)
	Fax +41 21 556 30 99
	77 to 1012

# ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

		CORRIGIETTIVIEMOD			
	1. Il cor	rispettivo contrattuale dov	ruto da ciascuna	Amministrazione	
	Contraent	e al Fornitore in forza degli (	Ordinativi di Fornitur	a sarà determinato	
	sulla base	e del/i prezzo/i unitario/i del	l/i prodotto/i propos	to/i (da intendersi	
	comprens	ivo della fornitura del pro	dotto e della presta	zione dei servizi	
	connessi)	indicato nella Dichiarazione	di Offerta economica	, pari a:	
	Lotto	Nome Commerciale del	Prezzo unitario (Iva esclusa)	CIG	1
	1	CHLORAPREP CON	€ 3,5200	575241208E	
		COLORANTE			
	2	CHLORAPREP CON	€ 6,9700	5752419653	
		COLORANTE			
-	1 prezzi	unitari sopraindicati rappres	entano il listino di	riferimento per il	
		per l'intera durata della prese		Vi	
		· etti a ribasso pari a € 0 (zero).			
	2. I pred	etti corrispettivi sono dovuti	e si riferiscono alla	fornitura e servizi	
	connessi	eseguiti a perfetta regola d'ar	te dal Fornitore, nel p	ieno adempimento	
	delle mo	dalità e delle prescrizioni co	ontrattuali; resta inte	so, comunque, che	
	tali corris	spettivi sono remunerativi di c	ogni prestazione contr	rattuale.	
	1	i predetti corrispettivi sono			
	Fornitore	in base ai propri calcoli, all	e proprie indagini, a	lle proprie stime, e	
	sono, per	rtanto, fissi ed invariabili ind	ipendentemente da q	ualsiasi imprevisto	
	o eventua	alità, facendosi carico il Forn	itore di ogni relativo	rischio e/o alea, ivi	
	incluso q	quello relativo all'adempimen	to e/o ottemperanza o	11 0110 000	Switzerland 317 Sàrliness Centre
57 50 - 40 - 5 - 5	+	Pagina	a 12 di 31	Z.A. Vers-L	a-Pièce n°10
	69	one Pony	renzione	CH-1180 F	olle
	/200	8 / /3		Tél. +41 2	556 30 00

derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e  dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o  che venissero emanate dalle competenti autorità.
che venissero emanate dalle competenti autorità.
4. La revisione dei suddetti corrispettivi è prevista al termine di ogni anno, a
partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione e per tutta la
durata dello stessa; secondo quanto previsto all'art. 115 del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.,
5. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà pagato dietro presentazione di
regolari fatture, aventi cadenza mensile posticipata; le stesse dovranno essere
inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e mail se tale modalità
di invio è autorizzata per iscritto dall'Ente) ai riferimenti indicati
nell'Ordinativo di Fornitura.
6. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 4, comma 2 lett.
c) e commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Convenzione
avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono
assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi
dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di
verifica di conformità della merce di cui all' articolo 5 comma 2 del presente
Atto.
7. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i
pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a
mezzo di conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi
presso banche o Poste Italiane S.p.a CareFusion Switzerland 317 Sàri
Pagina 13 di 31 Convenzione  A-One Business Centre  Z.A. Vers-La-Pièce n°10  CH-1180 Pagina 13 di 31  CH-1180 Pagina 13 di 31
Citation Kolle
Tél. +41 21 556 30 bb
Fax +41 21 556 30 99 W

	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:	
•	Presso DEUTSCHE BANK Agenzia ZURICH BRANCH	
	URANIASTRASSE, 9 8001 ZURICH SWITZERLAND	
NA CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	IBAN CH 63878 01001000386001	
	Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui	
	correnti di cui sopra sono:	
•	ANDREW JAMES MURREL	
•	CAROLINE CHAVALLEY	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei	
	prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 5.2. del	
	Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti	
- T	oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a	
	quanto richiesto dagli Enti.	
	8. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il	
	Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire	
100 MANUAL TO THE TOTAL TO THE T	Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di	
	qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non	
-*	ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	9. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità	
	contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico	
	di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	10. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa	
	imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di	**************************************
	cui al comma 5 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	òri
	CareFusion Switzerland 317 S.  Pagina 14 dl 31  A-One Business Centre	all
	Convenzione Z.A. Vers-La-Pièce n°10	
	CH-1180 Rolle	
	Tél. +41 21 556 30 00	
	Fax +41 21 556 30 99	
	10.10.	

	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	e e
all	'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
noi	rmativa vigente al tempo del pagamento stesso.	
AF	RT. 9 - PENALI	
1.	Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
eco	cezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
in	rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
om	nesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
COI	mprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
all'	'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
Caj	pitolato Tecnico per la consegna della fornitura, per il ritiro e sostituzione	
del	prodotto contestato per difformità qualitativa, per la consegna della	
for	nitura a seguito di indisponibilità temporanea del Prodotto, la singola	
Air	uninistrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato	
al p	paragrafo 9 lettere a), b) e c) del Capitolato Tecnico.	
2. 1	Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le	
pre	stazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni	
stal	bilite; in tal caso l'Amministrazione contraente applicherà la penale di cui	
par	agrato 9 lettera a) del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la	
fon	nitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
con	itrattuali.	
3. 1	Ferma restando l'applicazione della penalità, le Amministrazioni	
Cor	ntraenti, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, hanno facoltà di	
con	nmettere la fornitura ad attri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora	***
l'Ai	mministrazione Contraente proceda con l'esecuzione in danno,	
	Pagina 15 dl 31 A-One Busines	vitzerland 317 Sàrl ss Centre
	Z.A. Vers-I a-F	ièce n 10
Cso	CH-1180 Rolle Tél. +41 21 55	6 30 boll
	Fax +41 21 550	30 99

	approvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della
	consegna del prodotto acquistato sul libero mercato.
	4. Per la mancata operatività del servizio di supporto ed assistenza (par. 5.3
	Capitolato Tecnico) non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si
	protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a
	corrispondere a S.C.RPiemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del
	valore della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al
	tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
	5. Per il ritardo nella consegna della reportistica e comunque della
	documentazione necessaria per il monitoraggio (par. 7 Capitolato Tecnico) dei
- Parasa	servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti
	e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., il
	Fornitore sarà tenuto a corrispondere alla stessa pari allo 0,3 per mille del
	valore della Convenzione per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il
	risarcimento del maggior danno
	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a
	S.C.R
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre, per iscritto, all'Amministrazione
	richledente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giogni de vostivi Switzerland 317 Sàri
	Pagina 16 di 31 7 A Versul a Rièce n°10
	Convenzione CH-1180 Rolle
	Tél. +41 21 556 30 00
	Fax +41 21 556 30 99
1	- A

dalla ricezione della contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	10 m
idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
2. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
penali di cui all'art. 9 comma 2 dovranno essere contestati al Fornitore per	
iscritto da S.C.R	
In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R. entro il	
termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della	
contestazione stessa.	
Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. nel termine indicato,	-
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio	
della stessa S.C.R., a giustificare l'inadempienza potranno essere applicate al	
Fornitore le penali di cui all'art. 9 comma 2 a decorrere dall'inizio	
dell'inadempimento.	
3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. di cui al	
successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
procedimento giudiziario.	
4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	52 O 56
one business	zerland 317 Såri Centre
Convenzione Z.A. Vers-La-Piè	çe n°10
CH-1180 Rolle Tél. +41 21 556	An moll
Fax +41 21 556	80 99

	i	
10	0% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
Pe	applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto	
de	elle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali	
	aggiori dami.	
5.	. S.C.R. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 comma 2 sino alla	
CC	oncorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento)	
de	ell'importo/valore massimo complessivo [di ciascum lotto] fermo il	
ri	sarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
n	nisura massima del 10%. S.C.R. terrà conto anche delle penali applicate dalle	
si	ingole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.	
6	. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	ermini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore	
d	all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che	
h	a fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.	
- A	ART. 11 - GARANZIE E COPERTURA ASSICURATIVA	
	. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
p	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	egge, così come indicato alla lettera g) delle premesse. In merito allo svincolo	
e	ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113	
	iel D.Lgs. 163/06 e s.m.i.	
	2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R La detta cauzione è estesa a	dispersions 217 Sàrl
	CareFusion	Switzerland 317 Sàrl
	Pagina 18 di 31 A-One Busir	less Centre

Convenzione

A-One Business Centre Z.A. Vers-La-Pièce n°10

CH-1180 Rolle Tél. +41 21 556 30 000 Fax +41 21 556 30 99

			į.
	tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'		I i
	adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sens	i e per gli effet	ti
	dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e dall'esecur	zione dei singo	li
	ordinativi di fornitura.		
	3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi spec	cifici assunti da	1
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applica		
	pertanto S.C.R., fermo restando quanto previsto all'art. 9		1
	rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativam	ente a quegl	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.		
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e	dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta es	secuzione delle	
	obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fi	ornitura e sarà	
	svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito i	ndicate - previa	
	deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o	della S.C.R	
	Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed es	atta esecuzione	
-	delle obbligazioni assunte e decorsi detti termini. In particolari	â	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura de	ll'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'in	iziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comuna 3, D.Lg	s. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte	del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esc	ecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20%	dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del		
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemora	Pagacion C.	
	A-(	One Busing	litzerland 317 Sarl
a" h	COMB PIZZ	OTTO DUSINAS	S ( 'antra
		\. Vers-La-P I-1180 Rolle	ece n°10
	Tél	TAL OF THE	
	En.	. +41 21 556	30 00
/	r dx	+41 21 556	30.89 04
	10 - 1012		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.RPiemonte S.p.a.	
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla S.C.RPiemonte S.p.a.	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
 S.C.RPiemonte S.p.a. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
 confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
restando il risarcimento del danno.	
 8. Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio,	
 manlevando S.C.RPiemonte S.p.a. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità	
 per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto	
del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in	
 virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura,	
 ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative	
 all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se	
 eseguite da parte di terzi.	
Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
 efficace copertura assicurativa a beneficio anche delle Anuninistrazioni	
 contraenti e dei terzi, prestata da primaria Compagnia, per l'intera durata della	
presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del	20 Table 10
 rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo	1
CoroFusion	Switzerland 317 Sàrl
 Pagina 20 di 31	1

Convenzione

A-One Business Centre Z.A. Vers-La-Pièce n° 10

CH-1180 Rolle Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99

	svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi
	di Fornitura.
	Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente
·	articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto,
	qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la
	adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo
	di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e
	fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
	9. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni
	eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto
	franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
- W	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C., nonché alle
	specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento
	delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del
	contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo
	contrattuale;
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle
	prestazioni affidate;
	- esito positivo delle verifiche antimafia;
	- cessione di tutto o parte del Contratto;
	- [per ogni singolo lotto], subappalto non autorizzato;
	- Ingiustificata sospensione della fornitura; CareFusion Switzerland 317 Sari A-One Business Centre
	Dogino 21 di 24
	Convenzione  Z.A. Vers-La-Pièce n°10  CH-1180 Rolle
	Tél. +41 21 556 30 00
	Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99
	1 3 P. p. L. 19 30 30 99
	ASA 46/

	- fallimento o altre procedure concorsuali;		
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	d assistenziali	
	stabiliti dai vigenti contratti collettivi;		
	- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizz	zative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;		
	- transazioni relative al presente appalto, in qualunque me	odo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;		
	- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sic	urezza;	
	- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offe	erti in sede di	
	procedura;		
	- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la	risoluzione di	
	diritto sia espressamente comminata.		
	Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risol	lta di diritto a	
	seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. e	comporta la	
	risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura. In tal caso i	l Fornitore si	
	impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurar	e la continuità	
	della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individ	luazione di un	2
	nuovo Fornitore.		
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/g	gli ordinativo/i	
	di fornitura S.C.RPiemonte S.p.a. avrà diritto di escutere la cau	uzione prestata	
	[per lo specifico lotto] rispettivamente per l'intero importo del	la stessa o per	
	la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'ordinati	vo di fornitura	
339 (4)	risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applica	ata una penale	
	di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitor	CareFusion	Switzerland 317 Sàrl
	Pagina 22 di 31	A One Bus	iness Centre
	Convenzione  Convenzione	A-Olle Dus	a-Pièce n°10
	Sione Page	Z.A. VEIS-	Talla
	( S ) ( S )	CH-1180 F	
	D Planante 2	Tél. +41 2	556.30.00
	(6/5LA. 5	Fax +41 2	1 556 30 99

	Signal Control of Schmitten and Toggerie (1500)
	raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. al risarcimento
	dell'ulteriore danno.
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per
	iscritto da S.C.RPiemonte S.p.a. previamente o contestualmente alla
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al
	presente articolo.
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti
	inadempimenti per i quali S.C.RPiemonte S.p.a. non abbia ritenuto di
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
	4. Nel caso di risoluzione S.C.RPiemonte S.p.a. si riserva ogni diritto al
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.
	ART. 13 - SUBAPPALTO
	Essendo il fornitore l'unico soggetto produttore dei prodotti oggetto della
	presente Convenzione è vietato allo stesso di subappaltare la fornitura in
1	oggetto.
	ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO
	1. Salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., è fatto
	assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i
	singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima. Care Fusion Switzerland 317 Sàri
	Pegina 23 di 31 Convenzione  A-One Business Centre  Z.A. Vers-La-Pièce n°70
	CH-1180 Rolle
1	Fax +41 21 556 30 00
	5001. 10 - 101723

In caso d	li violazione di detti divieti, S.C.R. e le A	unministrazioni, fermo	
restando	il diritto al risarcimento di ogni danno e s	pesa, hanno facoltà di	
dichiarare	e risolto di diritto, rispettivamente, la Conver	nzione e l'ordinativo di	
fornitura.			
1	ssione del credito è regolata dalle disposizi		
D.Lgs. 16	63/06 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionar	i dei crediti sono tenuti	
al rispet	to della normativa di cui alla L. n.	136/2010, pertanto,	*
all'effettu	azione dei pagamenti all'operatore econon	nico cedente mediante	
strumenti	che consentono la piena tracciabilità, sui cont	ti correnti dedicati.	
ART. 15	-BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO	D'AUTORE	
1. Il Forn	nitore assume ogni responsabilità conseguente	all'uso di dispositivi o	
all'adozio	one di soluzioni tecniche o di altra natura	che violino diritti di	The state of the s
brevetto,	di autore ed in genere di privativa altrui.		
2. Qualor	ra venga promossa nei confronti delle Amn	ninistrazioni Contraenti	
una azion	ne giudiziaria da parte di terzi che vantino dir	itti su beni acquistati, il	
Fornitore	si obbliga a manlevare e tenere indenn	ne le Amministrazioni	
Contraent	ti, assumendo a proprio carico tutti gli oner	i conseguenti, inclusi i	
danni ve	erso terzi, le spese giudiziali e legali a c	carico delle medesime	
Amminis	trazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p	).a.	
3. Le An	mministrazioni Contraenti si impegnano ad in	formare prontamente il	
Fornitore	delle iniziative giudiziarie di cui al precede	ente comma; in caso di	<u> </u>
difesa co	ongiunta, il Fornitore riconosce alle mede	sime Amministrazioni	
Contraent	ti la facoltà di nominare un proprio legale di	fiducia da affiancare al	
difensore	scelto dal Fornitore.	CareFusion Sw A-One Busines	ritzerland 317 Sàrl
		Z.A. Vers-La-P	_
	Pagina 24 di 31 Convenzione	CH-1180 Rolle	loog II IQ
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1/200	Tél. +41 21 556	30 00

C

Tel. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99

	S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committenza Regione Piemonte	
	S.O.M. I. ROMANIA G.P.A. COCIETA DI COMMINICENZA REGIONE PIEMONIE	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al	comma
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	e/o di
-	S.C.R. Piemonte S.p.a., queste ultime, fermo restando il diritto al risare	cimento
***	del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno fac	coltà di
	dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitur	a e la
	Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripet	endo il
	corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 16 - REFERENTI DELLA FORNITURA	
	1. Il Fornitore ha nominato, il Sig. Giuseppe ANZOLINI quale "Respo	nsabile
	della Fornitura" per l'esecuzione della presente Convenzione: eg	li è il
	soggetto referente e responsabile nei confronti delle Amministrazion	ni e di
	S.C.R Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza e, quindi	, ha la
	capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	2. Il Fornitore ha nominato, altresi, il Sig. Giuseppe ANZOLINI	quale
	Collaboratore Scientifico che espleta le funzioni di cui al paragrafo	10 del
	Capitolato Tecnico.	
	ART. 17 SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA	
	Il Fornitore ha attivato e reso operativo il servizio di assistenza che	e sarà
	disponibile per tutta la durata della Convenzione così come previ	sto al
	paragrafo. 5.3. del Capitolato tecnico.	
	l riferimenti del servizio di supporto e assistenza sono i seguenti:	
	n. tel 335.5652665 n. fax 055.340025 e-mail giusanz@tiscali.it	
7	Caro	Fusion Switzerland and
——————————————————————————————————————		Fusion Switzerland 317 Sàrl ne Business Centre
	Z.A.	Vers-La-Pièce n°10
		180 Rolle
-	Tél	+41 21 556 BD 00
50 <b>.</b> 00	Fax -	H41 21 558 30 99

	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il "Direttore	
	dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119	
	del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun	
	singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento	
	dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed	
	all'applicazione delle penali.	
	2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui	
	alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.	
	3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed	
	entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo	
	Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di	
200	regolare esecuzione delle forniture.	
	ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione	
	ed assistenza dei lavoratori.	
	2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni	
	ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed	
	igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri	
	dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in	
	relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	nute le norme di cui sopra eventualmente segnalando Affordissionis de A-One Busines	/Itzerland 317 Sàrl
	1 1 20 1101	ièce n°10
	Convenzione CH-1180 Rolle	
	Tél. +41 21 556 Fax +41 21 556	30 00 30 99 U
	S/CUIA S	Si Mc

	integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione
	della fornitura.
	3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di mera
	fornitura senza posa in opera, S.C.R. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento
	unico di valutazione dei rischi da interferenze).
	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato
	disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di
8	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al
7. 11	momento della pubblicazione della presente procedura.
	Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da
	interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di
	sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d.
	D.U.V.R.I.), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte
	integrante dello stesso.
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi
	dei rischi specifici da interferenza si dovra far riferimento, laddove possibile,
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.
	ART, 20 - TRATTAMENTO DEI DATI
*	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.
	Pegina 27 di 31 CareFusion Switzerland 317 Sar

Convenzione

A-One Business Centre

Z.A. Vers-La-Pièce n°10

CH-1180 Rolle

Tél. +41 21 556 30 00

Fax +41 21 556 30 99

1	·	
	196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con	_
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	_
1	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'incsatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R Piemonte S.p.a. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	D
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.a. acquisisce e	
William .	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
41401-	al trattamento da parte di S.C.R Piemonte S.p.a. dei dati personali alla stessa	
	inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento del	2 1 - dead 217 Càrl
car on man	CareFu	sion Switzerland 317 Sàri

Pagina 28 di 31 Convenzione A-One Business Centre Z.A. Vers-La-Pièce n° 10 CH-1180 Rolle Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99

=	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R Piemonte S.p.a. dalle
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati
12	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nella
	lettera d'invito e suoi allegati.
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente di S.C.R
	Piemonte S.p.a., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti
	sopradescritti,
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,
1	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal
	Capitolato Tecnico.
7'	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa è dai regolamenti di
S	cettore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della
p	presente Convenzione e relativi allegati.
	CareFusion Switzerland 317 Sari
10	S Pagina 29 di 31  A-One Business Centre
C.s	Convenzione Z.A. Vers-La-Pièce n°10
3	(H-1180 Rolle )
*	Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 00
	Fax +41 21 556 30 99

ART. 22 - FORO COMPETENTE	-
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
 esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
 ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad	
eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.a. e alle	-
Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro	
 quota dei costi per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7	
 dell'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e le eventuali spese di registrazione	
 della Convenzione. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.	
 2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio	
di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore	
 Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del	
 D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata	
 l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 de D.P.R.	
n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.	
 ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
 I. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
 Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
 l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
 Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di	
 S.C.RPlemonte S.p.a. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessur	4
 Pagina 30 di 31 Care Fusion	Switzerland 317 Sarl
Convenzione Carefusio	Contro
 A-One Bus	ness Centre

Z.A. Vers-La-Pièce n°10 CH-1180 Rolle

Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99

S.C.R. Piemonte S.p.A. Società di Committen	za Regione Piemonte
caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le	
comunque di far valere nei limiti della prescrizio	ne.
3. Il Fornitore dichiara di avere particolareggia	ata e perfetta conoscenza di
tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi	richiamati; ai sensi e per gli
effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dic	chiara altresì di accettare tutte
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere	particolarmente considerato
quanto stabilito e convenuto con le relative clause	ole; in particolare dichiara di
specificatamente aver considerato le seguenti cla	The state of the s
Convenzione; art. 3 - Durata; art. 6 - obbligazio	
art. 9 - corrispettivi e modalità di pagamento;	l l
Clausola risolutiva espressa; art. 14 – Subappalto;	4
e diritti d'autore; art. 15 - Divieto di cessione del c	4
cessione del credito; art. 20 - Trattamento dei	1
applicabile; art. 22 - Foro competente; art. 23 - \$	
Clausola finale.	
Torino, II 0 5 SET 2014	
Letto, confermato e sottosefitto.	
S.C.R. PIEMONTES DO LA FORMA	reFusion Switzerland 317 Sàrı
A-C	ne Business Centre
CH-	I-1180 Rolle
S.p.A. Tél.	. +41 21 556 30 00
Tél. Fax	x +41 21 556 30 99
Pagina 31 di 31 Convenzione	CareFusion Switzerland 3 A-One Business Centre
	Z.A. Vers-La-Pièce n°10 CH-1180 Rolle Tél. +41 21 556 30 00 Fax +41 21 556 30 99